



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 aprile 2014
(OR. en)**

8561/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0106 (NLE)**

PECHE 181

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (UE) n. 43/2014¹ il Consiglio ha fissato, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) Le possibilità di pesca assegnate alle navi dell'Unione nelle acque della Norvegia e delle Isole Færøer e alle navi della Norvegia e delle Isole Færøer nelle acque dell'Unione, nonché le condizioni di accesso reciproco alle risorse nelle rispettive acque, sono stabilite ogni anno a seguito di consultazioni sui diritti di pesca detenuti secondo la procedura di cui agli accordi o ai protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia² e con le Isole Færøer³, rispettivamente. In attesa che si concludano le consultazioni sugli accordi per il 2014, il regolamento (UE) n. 43/2014 ha fissato possibilità di pesca provvisorie per gli stock in questione. Le consultazioni con la Norvegia e con le Isole Færøer si sono concluse rispettivamente il 12 marzo 2014 e il 13 marzo 2014. Inoltre, il 28 marzo 2014 si sono concluse le consultazioni fra Stati costieri per quanto riguarda il melù e fra l'Unione, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa per quanto riguarda l'aringa atlantico-scandinava. Ciò ha permesso alla Norvegia e all'Unione di discutere accordi di reciprocità in materia di accesso alle risorse nelle acque rispettive. È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 43/2014.

¹ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

² Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

³ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

- (3) Conformemente all'esito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione può autorizzare le navi dell'Unione a prelevare fino al 10% in più del contingente a essa assegnato, purché tali quantitativi utilizzati in eccesso siano detratti dal contingente dell'Unione per il 2015. Allo stesso modo, l'Unione può prelevare nel 2015 quantitativi inutilizzati corrispondenti a un massimo del 10 % del contingente assegnatole nel 2014. È opportuno consentire tale flessibilità nella fissazione di tali possibilità di pesca, allo scopo di assicurare condizioni di parità per le navi dell'Unione, permettendo agli Stati membri interessati di optare per l'utilizzo di un contingente di flessibilità. Qualora uno Stato membro non abbia optato per l'utilizzo del contingente di flessibilità per uno stock particolare, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n 847/96 continuino ad applicarsi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 40/2013.
- (4) Nella sua seconda riunione annuale del 2014, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato possibilità di pesca che comprendono un totale ammissibile di catture (TAC) per il sugarello cileno. La SPRFMO ha inoltre ridefinito la zona specifica cui si applicheranno massimali di cattura e di sforzo nella pesca di fondo a partire dal 4 maggio 2014. È opportuno che tali disposizioni siano recepite nel diritto dell'Unione.
- (5) È necessario chiarire una serie di disposizioni riguardanti determinati stock, il regime di gestione dello sforzo per la sogliola della Manica occidentale e un obbligo specifico di comunicazione nell'ambito della Commissione interamericana per i tonnid tropicali.

- (6) I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 2014. Anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, i limiti di cattura e dello sforzo per la pesca di fondo nella zona specificata dalla SPRFMO dovrebbero applicarsi a decorrere dal 4 maggio 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura e regimi di limitazione dello sforzo incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;
- 2) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 18 bis

Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock

1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
 - a) eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa;
 - b) melù nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV;
 - c) sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIIe;
 - d) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe, nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV;
 - e) sgombro nelle zone IIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1.;
 - f) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa;

- g) aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II;
 - h) merluzzo carbonaro nel Mare del Nord;
 - i) passera di mare nel Mare del Nord;
 - j) le aringhe nel Mare del Nord a nord di 53° N;
 - k) le aringhe nelle zone IVc e VIIId;
 - l) eglefino nella zona IIIa.
2. Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2014.
 3. I quantitativi utilizzati nel 2014 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.
 4. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione.

5. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2014, nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
6. Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.";

3) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.";

- 4) all'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio 2014.";
- 5) l'allegato IA è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento;
- 6) l'allegato IB è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento;
- 7) l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;
- 8) l'allegato IIC è modificato a norma dell'allegato IV del presente regolamento;
- 9) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- 10) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia:

- a) l'articolo 1, punto 3, si applica a decorrere dal 4 maggio 2014; e
- b) l'articolo 1, punto 8, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- (1) La voce relativa al brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)	
Germania	13	TAC analitico
Spagna	46	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Francia	548	
Irlanda	53	
Regno Unito	264	
Altri	13 ⁽¹⁾	
Unione	937	
Norvegia	2 923 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
TAC	3 860	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia, questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-).

3 000

(4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia sono pescati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)	5 500
Brosmio (USK/*5B67-)	2 923

(5) I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t:

2 000"

(2) La voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC analitico
Danimarca	165	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	0	
Paesi Bassi	0	
Regno Unito	4	
Unione	170	
TAC	Non pertinente"	

(3) La voce relativa al pesce tamburo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Pesce tamburo <i>Caproidae</i>		Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	31 291	TAC analitico
Irlanda	88 115	
Regno Unito	8 103	
Unione	127 509	
TAC	127 509"	

(4) La voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca	19 357 ⁽²⁾ TAC analitico
Germania	310 ⁽²⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia	20 248 ⁽²⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	39 915 ⁽²⁾
Isole Færøer	600 ⁽³⁾
TAC	46 750
⁽¹⁾	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
⁽²⁾	Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C.).
⁽³⁾	Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.)."

- (5) La voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi delle zone IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	80 026
Germania	49 675
Francia	23 226
Paesi Bassi	59 291
Svezia	4 782
Regno Unito	65 022
Unione	282 022
Norvegia	136 311 ⁽²⁾
TAC	470 037
50 000	
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:	
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) ⁽¹⁾	
Unione	50 000
⁽¹⁾ Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."	

(6) La voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia 866 ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione 866	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC 470 037	
⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."	

(7) La voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca 5 692	TAC analitico
Germania 51	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Svezia 916	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione 6 659	
TAC 6 659	
⁽¹⁾ Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."	

(8) La voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio 65	TAC analitico
Danimarca 12 526	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania 65	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia 65	
Paesi Bassi 65	
Svezia 61	
Regno Unito 238	
Unione 13 085	
TAC 13 085	
⁽¹⁾ Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."	

(9) La voce relativa all'aringa nelle zone IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona: IVc, VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	9 229 ⁽³⁾ TAC analitico
Danimarca	1 153 ⁽³⁾
Germania	716 ⁽³⁾
Francia	12 800 ⁽³⁾
Paesi Bassi	22 837 ⁽³⁾
Regno Unito	4 969 ⁽³⁾
Unione	51 704
TAC	470 037

(1) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3) Condizione speciale: fino al 50% di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.)."

(10) La voce relativa all'aringa nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ and VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	248 TAC analitico
Francia	1 380
Irlanda	19 324
Paesi Bassi	1 380
Regno Unito	28
Unione	22 360
TAC	22 360

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito."

(11) La voce relativa al merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Gadus morhua</i>		Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	3 177 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	80 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	20 ⁽¹⁾	
Svezia	556 ⁽¹⁾	
Unione	3 843	
TAC	3 972	
⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento."		

(12) La voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Gadus morhua</i>		Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	821 ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	4 720 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	2 992 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	1 015 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	2 667 ⁽¹⁾	
Svezia	31 ⁽¹⁾	
Regno Unito	10 827 ⁽¹⁾	
Unione	23 073	
Norvegia	4 726 ⁽²⁾	
TAC	27 799	
⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.		
⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:		
Acque norvegesi della zona IV(COD/*04N-)		
Unione	20 054"	

- (13) La voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia 382 ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione 382	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente
⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."	

- (14) La voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIIId è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: VIIId (COD/07D.)
Belgio 70 ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia 1 360 ⁽¹⁾	
Paesi Bassi 40 ⁽¹⁾	
Regno Unito 150 ⁽¹⁾	
Unione 1 620	
TAC 1 620	
⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento."	

- (15) La voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio 45	TAC analitico
Danimarca 1 152	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania 18	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi 16	
Regno Unito 269	
Unione 1 500	
TAC	Non pertinente"

- (16) La voce relativa alla rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)	
Spagna	2 191	TAC analitico
Francia	2	
Portogallo	436	
Unione	2 629	
TAC	2 629"	

- (17) La voce relativa all'eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)	
Belgio	11	TAC analitico
Danimarca	1 898	
Germania	121	
Paesi Bassi	2	
Svezia	224	
Unione	2 256	
TAC	2 355"	

- (18) La voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	238	TAC analitico
Danimarca	1 637	
Germania	1 042	
Francia	1 816	
Paesi Bassi	179	
Svezia	165	
Regno Unito	27 002	
Unione	32 079	
Norvegia	6 205	
TAC	38 284	
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:		
Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)		
Unione	23 862"	

- (19) La voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	707	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."	

(20) La voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IIIa (WHG/03A.)	
Danimarca	929	TAC precauzionale
Paesi Bassi	3	
Svezia	99	
Unione	1 031	
TAC	1 050"	

(21) La voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)	
Belgio	326	TAC analitico
Danimarca	1 410	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	367	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	2 119	
Paesi Bassi	815	
Svezia	3	
Regno Unito	10 193	
Unione	15 233	
Norvegia	859 ⁽¹⁾	
TAC	16 092	
⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:		
Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)		
Unione	10 320"	

- (22) La voce relativa al merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)	
Belgio	202	TAC analitico
Francia	12 400	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Irlanda	5 747	
Paesi Bassi	101	
Regno Unito	2 218	
Unione	20 668	
TAC	20 668"	

- (23) La voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo	
Svezia	190 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Unione	190	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti."	

- (24) La voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva azzurra <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	28 325 ⁽¹⁾ TAC analitico
Germania	11 013 ⁽¹⁾
Spagna	24 013 ^{(1) (2)}
Francia	19 712 ⁽¹⁾
Irlanda	21 934 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	34 539 ⁽¹⁾
Portogallo	2 231 ^{(1) (2)}
Svezia	7 007 ⁽¹⁾
Regno Unito	36 751 ⁽¹⁾
Unione	185 525 ^{(1) (3)}
Norvegia	100 000
Isole Færøer	15 000
TAC	1 200 000
(1)	Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 61,4 %
(2)	Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(3)	Condizione speciale: di cui fino al seguente quantitativo può essere pescato nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F): 25 000"

- (25) La voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva azzurra	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O
	<i>Micromesistius poutassou</i>		(WHB/24A567)
Norvegia	177 983	(1) (2)	TAC analitico
Isole Færøer	25 000	(3) (4)	
TAC	1 200 000		
(1)	Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.		
(2)	Condizioni speciali: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):		
	44 496		
	Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:		
	25 %		
(3)	Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.		
(4)	Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04A-C):		
	6 250"		

- (26) La voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (BLI/5B67-)	
Germania	24	TAC analitico
Estonia	4	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento
Spagna	74	
Francia	1 693	
Irlanda	6	
Lituania	1	
Polonia	1	
Regno Unito	431	
Altri	6 ⁽¹⁾	
Unione	2 240	
Norvegia	150 ⁽²⁾	
Isole Færøer	150 ⁽³⁾	
TAC	2 540	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).		
⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona VIb."		

- (27) La voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)	
Belgio	16	TAC analitico
Danimarca	243	
Germania	150	
Francia	135	
Paesi Bassi	5	
Svezia	10	
Regno Unito	1 869	
Unione	2 428	
TAC	2 428"	

- (28) La voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)					
Belgio	32	TAC analitico				
Danimarca	6	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento				
Germania	115					
Spagna	2 332					
Francia	2 487					
Irlanda	623					
Portogallo	6					
Regno Unito	2 863					
Unione	8 464					
Norvegia	5 500	(1)(2)(3)				
Isole Færøer	200	(4)(5)				
TAC	14 164					
(1)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):					
	2 000					
(2)	Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:					
	<table border="1"> <tr> <td>Molva (LIN/*5B67-)</td> <td>5 500</td> </tr> <tr> <td>Brosmio (USK/*5B67-)</td> <td>2 923</td> </tr> </table>		Molva (LIN/*5B67-)	5 500	Brosmio (USK/*5B67-)	2 923
Molva (LIN/*5B67-)	5 500					
Brosmio (USK/*5B67-)	2 923					
(3)	I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:					
	3 000					
(4)	Compreso il brosmio. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN.).					
(5)	Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.):					
	75"					

(29) La voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva <i>Molva molva</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	7	TAC analitico
Danimarca	835	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	23	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia	9	
Paesi Bassi	1	
Regno Unito	75	
Unione	950	
TAC	Non pertinente"	

(30) La voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>		Zona: Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947	TAC analitico
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Regno Unito	53	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	1 000	
TAC	Non pertinente"	

(31) La voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>		Zona: IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	2 308	TAC analitico
Svezia	1 243	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	3 551	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	6 650"	

- (32) La voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente

"Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca 357	TAC analitico
Svezia 123 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione 480	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."	

- (33) La voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

"Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio 60	TAC analitico
Danimarca 7 830	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania 40	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi 1 506	
Svezia 419	
Unione 9 855	
TAC 10 056"	

- (34) La voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque dell'Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

"Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	6 407 ⁽¹⁾
Danimarca	20 823 ⁽¹⁾
Germania	6 007 ⁽¹⁾
Francia	1 202 ⁽¹⁾
Paesi Bassi	40 045 ⁽¹⁾
Regno Unito	29 633 ⁽¹⁾
Unione	104 117
Norvegia	7 514
TAC	111 631
TAC analitico	
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:	
Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)	
Unione	42 723
⁽¹⁾	In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 5% in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento."

- (35) La voce relativa alla passera di mare nelle zone VIIId e VIIe è sostituita dalla seguente

"Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	871 ⁽¹⁾
Francia	2 903 ⁽¹⁾
Regno Unito	1 548 ⁽¹⁾
Unione	5 322
TAC	5 322
TAC analitico	
⁽¹⁾	In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1% in più rispetto al contingente a esso assegnato, alle condizioni di cui al capitolo II del titolo II del presente regolamento."

- (36) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Pollachius virens</i>	Merluzzo carbonaro	Zona: IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	27	TAC analitico
Danimarca	3 189	
Germania	8 054	
Francia	18 953	
Paesi Bassi	81	
Svezia	438	
Regno Unito	6 175	
Unione	36 917	
Norvegia	40 619 ⁽¹⁾	
TAC	77 536	
⁽¹⁾ Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC."		

- (37) La voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Pollachius virens</i>	Merluzzo carbonaro	Zona: VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	367	TAC analitico
Francia	3 647	
Irlanda	403	
Regno Unito	3 128	
Unione	7 545	
Norvegia	500 ⁽¹⁾	
TAC	8 045	
⁽¹⁾ Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N)."		

- (38) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia 880 ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione 880	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente."	

- (39) La voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

"Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca 11	TAC analitico
Germania 20	
Estonia 11	
Spagna 11	
Francia 185	
Irlanda 11	
Lituania 11	
Polonia 11	
Regno Unito 729	
Unione 1 000	
Norvegia 1 000 ⁽¹⁾	
TAC 2 000	
⁽¹⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)."	

- (40) La voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
---	---

Belgio	768	(2)	TAC analitico
Danimarca	26 530	(2)	
Germania	800	(2)	
Francia	2 417	(2)	
Paesi Bassi	2 434	(2)	
Svezia	7 101	(1) (2)	
Regno Unito	2 254	(2)	
Unione	42 304	(1) (2)	
Norvegia	256 936	(3)	

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

247

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

74 500

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.).

3 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014.
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	15 918
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	4 112
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0"

- (41) La voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	31 490
Spagna	33
Estonia	262
Francia	20 996
Irlanda	104 967
Latvia	194
Lituania	194
Paesi Bassi	45 922
Poland	2 217
Regno Unito	288 666
Unione	494 941
Norvegia	22 179 ⁽¹⁾⁽²⁾
TAC	Non pertinente
(1)	Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIE, VIIf e VIIf (MAC/*AX7H).
(2)	Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630).
	51 387

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2014	Acque norvegesi della zona IIa
(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)
Germania	19 005
Francia	12 671
Irlanda	63 351
Paesi Bassi	27 715
Regno Unito	174 223
Unione	296 965
	2 557
	1 703
	8 524
	3 727
	23 445
	39 956"

- (42) La voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombrol <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	46 677 ⁽¹⁾ TAC analitico
Francia	310 ⁽¹⁾
Portogallo	9 648 ⁽¹⁾
Unione	56 635
TAC	Non pertinente
⁽¹⁾ Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente	
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:	
VIIIb (MAC/*08B.)	
Spagna	3 920
Francia	26
Portogallo	810"

- (43) La voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N)
Danimarca	19 437 ⁽¹⁾ TAC analitico
Unione	19 437 ⁽¹⁾
TAC	Non pertinente
⁽¹⁾ Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente."	

- (44) La voce relativa alla sogliola nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Solea solea</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)	
Belgio	991	TAC analitico
Danimarca	453	
Germania	793	
Francia	198	
Paesi Bassi	8 945	
Regno Unito	510	
Unione	11 890	
Norvegia	10 ⁽¹⁾	
TAC	11 900	

⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.)."

- (45) La voce relativa alle sogliole nelle zone VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Solea spp.</i>	Zona: VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (SOO/8CDE34)	
Spagna	403	TAC precauzionale
Portogallo	669	
Unione	1 072	
TAC	1 072"	

- (46) La voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: IIIa (SPR/03A.)	
Danimarca	22 300 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	47 ⁽¹⁾	
Svezia	8 437 ⁽¹⁾	
Unione	30 784	
TAC	33 280	

⁽¹⁾ Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*03A.)."

(47) La voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio 1 546 ⁽²⁾	TAC analitico
Danimarca 122 383 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania 1 546 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Francia 1 546 ⁽²⁾	
Paesi Bassi 1 546 ⁽²⁾	
Svezia 1 330 ^{(1) (2)}	
Regno Unito 5 103 ⁽²⁾	
Unione 135 000	
Norvegia 9 000	
TAC 144 000	
⁽¹⁾ Inclusi i cicerelli.	
⁽²⁾ Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del contingente (OTH/*2AC4C)."	

- (48) La voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie: Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona: Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	31 ⁽³⁾ TAC precauzionale
Danimarca	13 397 ⁽³⁾
Germania	1 183 ^{(1) (3)}
Spagna	249 ⁽³⁾
Francia	1 111 ^{(1) (3)}
Irlanda	843 ⁽³⁾
Paesi Bassi	8 065 ^{(1) (3)}
Portogallo	28 ⁽³⁾
Svezia	75 ⁽³⁾
Regno Unito	3 188 ^{(1) (3)}
Unione	28 170
Norvegia	3 550 ⁽²⁾
TAC	31 720
⁽¹⁾	Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
⁽²⁾	Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (JAX/*04-C.).
⁽³⁾	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D)."

- (49) La voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IVa, nelle zone VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)
Danimarca	11 432 ^{(1) (3)}
Germania	8 920 ^{(1) (2) (3)}
Spagna	12 167 ⁽³⁾
Francia	4 591 ^{(1) (2) (3)}
Irlanda	29 708 ^{(1) (3)}
Paesi Bassi	35 790 ^{(1) (2) (3)}
Portogallo	1 172 ⁽³⁾
Svezia	675 ^{(1) (3)}
Regno Unito	10 757 ^{(1) (2) (3)}
Unione	115 212
Isole Færøer	1 700 ⁽⁴⁾
TAC	116 912
(1)	Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(2)	Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(3)	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri/sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*2A-14).
(4)	Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIfh."

(50) La voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Trisopterus esmarki</i>	Busbana norvegese e catture accessorie connesse	Zona: IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	106 152 ⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	20 ^{(1) (2)}	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	78 ^{(1) (2)}	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	106 250 ⁽¹⁾	
Norvegia	15 000	
Isole Færøer	7 000 ⁽³⁾	
TAC	Non pertinente	
⁽¹⁾	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).	
⁽²⁾	Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.	
⁽³⁾	Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15% delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente."	

(51) La voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: <i>Trisopterus esmarki</i>	Busbana norvegese e catture accessorie connesse	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0	TAC analitico
Regno Unito	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente"	

- (52) La voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Pesce industriale	Zona: Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia 800 ^{(1) (2)}	TAC precauzionale
Unione 800	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.	
⁽²⁾ Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.)."	

- (53) La voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie	Zona: Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia 140 ⁽¹⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari."	

- (54) La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie	Zona: Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio 40	TAC precauzionale
Danimarca 3 625	
Germania 409	
Francia 168	
Paesi Bassi 290	
Svezia Non pertinente ⁽¹⁾	
Regno Unito 2 719	
Unione 7 250 ⁽²⁾	
TAC Non pertinente	
⁽¹⁾ Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.	
⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."	

- (55) La voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente TAC precauzionale
Norvegia	4 000 ^{(1) (2)}
Isole Færøer	150 ⁽³⁾
TAC	Non pertinente
⁽¹⁾	Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
⁽²⁾	Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
⁽³⁾	Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/*46AN)."

ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- (1) la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	9 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	9 333 ⁽¹⁾		
Germania	1 635 ⁽¹⁾		
Spagna	31 ⁽¹⁾		
Francia	403 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 417 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 341 ⁽¹⁾		
Polonia	472 ⁽¹⁾		
Portogallo	31 ⁽¹⁾		
Finlandia	145 ⁽¹⁾		
Svezia	3 459 ⁽¹⁾		
Regno Unito	5 968 ⁽¹⁾		
Unione	27 244 ⁽¹⁾		
Norvegia	24 519 ⁽²⁾		
TAC	418 487		
⁽¹⁾	La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.		
⁽²⁾	Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.		
Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)			
24 519"			

- (2) La voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 480	TAC analitico	
Grecce	307	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	2 766	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	307		
Francia	2 276		
Portogallo	2 766		
Regno Unito	9 622		
Unione	20 524		
TAC	Non pertinente"		

- (3) La voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Regno Unito	400 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 200 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

- non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2014;
- possono essere pescati esclusivamente nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 1F e CIEM XIV in almeno 2 delle 4 aree seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e ad est di 35°15'O.
COD/GRL2	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30'N e 63°45'N ad est di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e tra 44°00'O e 35°15'O.
COD/GRL3	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e a est di 42°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00'N e 62°30'N ad est di 44°00'O
COD/GRL4	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59°00'N ad ovest di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad ovest di 42°00'O."

(4) La voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	7 667 ⁽³⁾	TAC analitico	
Spagna	14 260 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	3 718 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Poland	3 035 ⁽³⁾		
Portogallo	2 806 ⁽³⁾		
Regno Unito	5 172 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	250 ^{(1) (3)}		
Unione	36 908 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.		
⁽²⁾	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.		
⁽³⁾	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco."		

(5) La voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
Germania	19	TAC analitico	
Francia	114	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	817	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	950		
TAC	Non pertinente"		

- (6) La voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	125	TAC analitico	
Unione	125	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	75 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Da pescare con palangari (HAL/*514GN)."		

- (7) La voce relativa all'ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
Unione	125	TAC analitico	
Norvegia	75 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN)."		

- (8) La voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	40 ⁽¹⁾	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
⁽¹⁾	Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> (RNG/514GRN) e <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		
⁽²⁾	Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G).		
	60		
	Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> (RNG/514N1G) e <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."		

- (9) La voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	40 ⁽¹⁾	TAC analitico	
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
(1)	Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> (RNG/N1GRN.) e <i>Macrourus berglax</i> (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		
(2)	Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).		
	60		
	Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> (RNG/514N1G) e <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente."		

- (10) La voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	257	TAC analitico	
Francia	154	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	789	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente"		

- (11) La voce relativa alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva azzurra <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	880	TAC analitico	
Germania	60	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	96	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	84		
Regno Unito	880		
Unione	2 000		
TAC	1 200 000 ⁽¹⁾		
(1)	TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda."		

- (12) La voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> and <i>molva dypterygia</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (LIN/05B-F.) per la molva (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
Germania	439	TAC analitico	
Francia	975	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	86	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di granatieri e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):		
	500"		

- (13) La voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	1 325	TAC analitico	
Francia	1 325	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 650	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	2 550		
Isole Færøer	1 300		
TAC	Non pertinente"		

- (14) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040	TAC analitico	
Francia	328	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	182	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente"		

- (15) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	60	TAC analitico	
Germania	372	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	1 812	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	60		
Regno Unito	696		
Unione	3 000		
TAC	Non pertinente"		

- (16) La voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Regno Unito	25 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	50 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta."		

- (17) La voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925	TAC analitico	
Unione	1 925 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	575	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Da pescare a sud di 68° N."		

- (18) La voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 781	TAC analitico	
Regno Unito	199	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	3 980 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	575		
Faroe Islands	110		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente."		

- (19) La voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	95 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	84 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	405 ⁽¹⁾		
Regno Unito	150 ⁽¹⁾		
Unione	1 500 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta."		

- (20) La voce relativa agli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	1 927 ^{(1) (2) (3)}	TAC analitico	
Francia	10 ^{(1) (2) (3)}	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	14 ^{(1) (2) (3)}	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 950 ^{(1) (2) (3)}		
Norvegia	800		
Faroe Islands	250 ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.		
(2)	Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	64°45'N	28°30'O
	2	62°50'N	25°45'O
	3	61°55'N	26°45'O
	4	61°00'N	26°30'O
	5	59°00'N	30°00'O
	6	59°00'N	34°00'O
	7	61°30'N	34°00'O
	8	62°50'N	36°00'O
	9	64°45'N	28°30'O
(3)	Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).		
(4)	Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN)."		

- (21) La voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	9	TAC analitico	
Germania	1 196	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	81	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	14		
Unione	1 300		
TAC	Non pertinente"		

- (22) La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	47 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	186 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	350 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta."		

- (23) La voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	322	TAC analitico	
Francia	289	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	189	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	800		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale."		

- (24) La voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Pesce piatto	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	54	TAC analitico	
Francia	42	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	204	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	300		
TAC	Non pertinente"		

ALLEGATO III

"ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6 552,08	TAC analitico	
Paesi Bassi	7 101,78	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lithuania	4 559,1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Poland	7 839,05		
Unione	26 052		
TAC	Non pertinente"		

ALLEGATO IV

Il testo dell'allegato IIC, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 43/2014 è sostituito dal seguente:

"7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca."

ALLEGATO V

"ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	77	DK: 25 DE: 5 FR: 1 IE: 8 NL: 9 PL: 1 SV: 10 UK: 18	57
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE: 16 IE: 1 ES: 20 FR: 18 PT: 9 UK: 14 Unallocated: 2	50
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	70 ¹
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK: 450 UK: 30	150

¹ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE: 0 DE: 4 FR: 4 UK: 18	13
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e a est di 6°30' O	8 ¹	Non pertinente	4
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base	70	BE: 0 DE: 10 FR: 40 UK: 20	26

¹ Sulla base del verbale concordato del 1999, i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e a ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O	70	DE: 8 ¹ FR: 12 ¹ UK: 0 ¹	20 ²
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente	22 ²
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata 'zona di pesca principale del melù'	34	DE: 3 DK: 19 FR: 2 NL: 5 UK: 5	20

¹ Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

² Questi dati sono inseriti tra i dati delle "Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Linea di pesca	10	UK: 10	6
	Sgombro	12	DK: 12	12
	Aringa, a nord di 61° N	21	DK: 7 DE: 1 IE: 2 FR: 0 NL: 3 SV: 3 UK: 5	21"

ALLEGATO VI

"ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIIh	14	14
	Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIIh		
	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56°30' N) (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, II, zone VIa (a nord di 56°30' N), VIb, VII (a ovest di 12°00' O)	20	20
Molva azzurra	16	16	
Venezuela ¹	Snappers (acque Guyana Francese)	45	45"

¹ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.